



Alla c.a. di Centro Livornese Recupero Inerti S.r.l.

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Livorno

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Rifiuti

al consulente: Geologo Carlo Rafanelli

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito all'inserimento di un apparato frantumatore provvisorio all'interno dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via di Vallin Buio, 1/A, nel Comune di Livorno.
Nota di risposta.

Con nota del 09/08/2022 (prot. n. 0314056) il proponente Centro Livornese Recupero Inerti S.r.l. (di seguito CLIRI S.r.l.) ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto “*Inserimento di un apparato frantumatore provvisorio all'interno dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi*”, sito in Via di Vallin Buio, 1/A, nel Comune di Livorno, precisando che l'impianto in esame:

- è esistente;
- è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con atto di compatibilità ambientale n. 103 del 06/09/2007 della Provincia di Livorno;
- è stato autorizzato con decreto dirigenziale n. 11802 del 09/07/2021 di Regione Toscana.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 09/08/2022 è costituita da:

- Relazione tecnica denominata “*Istanza di modifica non sostanziale n. 2 dell'Impianto di trattamento di rifiuti inerti e non pericolosi*” ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, corredata da:
 - tavola 1: estratto Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
 - tavola 2: estratto mappa catastale in scala 1:1.000;
 - tavola 3: estratto del Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno in scala 1:10.000;
 - tavola 4: planimetria dello stato autorizzato dell'impianto;
 - tavola 5: planimetria dello stato transitorio dell'impianto;
 - tavola 6: planimetria dello stato futuro (comprensivo delle modifiche ivi proposte) dell'impianto;
- allegato 1: autorizzazione vigente, ovvero decreto dirigenziale n. 11802 del 09/07/2021 di Regione Toscana;
- allegato 2: variante gestionale 1 di cui al Decreto n. 14490 del 19/07/2022 di Regione Toscana ;
- allegato 3: autorizzazione originaria A.D. n. 73 del 30/05/2008 della Provincia di Livorno;
- allegato 4: pronuncia di Compatibilità Ambientale (atto n. 113 del 06/09/2007 della Provincia di Livorno);
- allegato 5: A.D. n. 56 del 08/04/2011 della Provincia di Livorno;
- allegato 6: scheda tecnica dell'apparato di trattamento rifiuti inerti “OMTRACK APOLLO” del 2001;
- allegato 7: autorizzazione impianto mobile ai sensi del comma 15, art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- allegato 8: provvedimento di deroga, concesso dal Settore Autorizzazioni Rifiuti di Regione Toscana, per destinare la parte orientale dell'ex Area E a deposito dell'EoW aggregati riciclati;



- allegato 9: studio diffusionale di impatto atmosferico;
- allegato 10: valutazione previsionale di impatto acustico.

Con nota prot. n. 0434930 del 09/11/2021, la società CLIRI S.r.l. ha precedentemente presentato al Settore scrivente richiesta di parere ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 circa la sostanzialità o meno della modifica – denominata dal proponente “Variante gestionale 1” – attinente alla sostituzione integrale dell'apparato principale di trattamento dei rifiuti, ritenuto ormai vetusto, con contestuale spostamento dello stesso in posizione contigua rispetto a quello sostituito.

Con nota prot. n. 0457546 del 24/11/2021 il Settore scrivente ha comunicato alla società l'esclusione del progetto dalle procedure di VIA, ritenendo la modifica non sostanziale e non rientrante tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, a condizione che:

- il quantitativo massimo giornaliero di rifiuto trattato in impianto tramite operazione R5, allo stato modificato, non superi il quantitativo massimo giornaliero trattato allo stato attuale autorizzato, fatto salvo lo specifico limite giornaliero per le scorie;
- il quantitativo orario massimo trattato in impianto allo stato modificato non possa superare le 120 t.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha quindi autorizzato la società alla realizzazione di suddetto intervento tramite la modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata (D.D. n. 11802 del 09/07/2021 di Regione Toscana), attraverso decreto dirigenziale n. 14490 del 19/07/2022.

L'impianto in esame è attualmente autorizzato ad operare per il trattamento e il recupero di rifiuti inerti e non pericolosi, in ragione della pronuncia di compatibilità ambientale della Provincia di Livorno di cui all'atto n. 113 del 06/09/2007 e, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con autorizzazione n. 73 del 30/05/2008 rilasciata dalla Provincia di Livorno e poi rinnovata da Regione Toscana tramite decreto dirigenziale n. 11802 del 09/07/2021.

L'impianto, avente una superficie complessiva di 24.640 m², svolge operazioni di macinazione, vagliatura e selezione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da scarti di materiale inerte, terre e rocce di scavo provenienti da opere civili ed industriali, da attività di costruzione e demolizione e altri affini e risulta autorizzato alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R5) – di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 – di rifiuti inerti, classificati come speciali e non pericolosi, ai fini della produzione di EoW (*End of Waste*) per l'edilizia, ed in particolare per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e, nel caso delle terre, anche per ripristini ambientali.

Relativamente all'assetto impiantistico, ad oggi l'impianto risulta costituito da diverse aree adibite a specifica destinazione d'uso. In particolare l'impianto risulta suddiviso in:

- aree di stoccaggio rifiuti, a loro volta distinte in: Aree A e B destinate alla messa in riserva di terre e rocce; Aree C ed E destinate alla messa in riserva di rifiuti; Area D destinata alla quarantena di rifiuti oggetto di verifica analitico-chimica e/o al deposito temporaneo di scarti di lavorazione come plastica, legno, carta, ecc.;
- aree di trattamento, a loro volta divisibili in: area destinata alla vagliatura delle terre e rocce da scavo; area destinata al trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione e affini;
- aree destinate alla mobilità, ai servizi, alla logistica e ai parcheggi.

Dalla documentazione allegata alla richiesta trasmessa dal proponente allo scrivente Settore VIA-VAS in data 09/08/2022, nota prot. n. 0314056, si evince quanto segue:

- le modifiche oggetto di richiesta riguardano la fase transitoria che intercorre tra lo smontaggio del vecchio apparato di trattamento rifiuti, già avviata in data 25/07/2022, e l'inserimento del nuovo apparato, il cui completamento è previsto entro il 30/11/2022;
- ciò allo scopo di permettere alla società di operare anche durante la fase di installazione del nuovo apparato frantumatore, viene proposta una modifica a carattere transitorio che prevede l'inserimento di un apparato



frantumatore semovente provvisorio da installare in un'area adiacente rispetto a quella in cui era installato il precedente apparato;

- tra le modifiche previste dalla richiesta di parere in esame vi è anche un ampliamento degli spazi di gestione logistica dei lotti di deposito dell'EoW pronto alla vendita.

La tipologia di rifiuti attualmente in ingresso nell'impianto, che rimarrebbe inalterata allo stato futuro, prevede:

- rifiuti inerti provenienti da attività di scavo (terra con presenza di ciottoli, roccia, sabbia e ghiaia);
- rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione, frantumazione, costruzione, scarifica del manto stradale o simili mediante fresatura a freddo, manutenzione delle strutture ferroviarie (laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, bitume, refrattari, pietrisco), anche contenenti frazioni di metallo, legno, plastica, carta e isolanti diversi dall'amianto;
- rifiuti inerti provenienti da attività produttive con caratteristiche fisiche e qualitative equivalenti a quelle dei rifiuti di cui ai precedenti punti, purché sia dimostrata l'effettiva utilità nel processo di riutilizzo.

Sono esclusi i rifiuti che presentano un superamento delle concentrazioni dei parametri di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

In merito all'inserimento dell'apparato provvisorio da impiegare per il trattamento meccanico dei rifiuti in via transitoria, il proponente prevede di impiegare l'apparato "OMTRACK APOLLO" del 2001, posizionandolo all'interno della particella catastale n. 126 del Foglio 13, in un'area immediatamente adiacente alla particella n. 349 dello stesso Foglio, già interessata dalle modifiche riguardanti la sostituzione dell'apparato principale (cd. Variante gestionale 1).

In particolare l'apparato provvisorio verrà posizionato in area ribassata di 2,5 m rispetto al cumulo di rifiuti circostanti, di altezza complessiva di 4,5 m, venendosi quindi a trovare a 2 m di altezza rispetto alla quota base.

Il proponente evidenzia altresì che, dal punto di vista edilizio, non sono previste opere sostanziali non essendo necessario un basamento di fondazione per l'impianto provvisorio in quanto l'apparato è strutturato per operare in aree con sottofondo in macadàm stabilizzato.

In merito alla modifica dell'assetto impiantistico, le aree interessate dalle modifiche oggetto del presente parere sono quelle C ed E. In particolare la parte orientale dell'Area E risulta già da adesso provvisoriamente destinata a deposito di EoW aggregati riciclati (suddivisi in n. 4 cumuli denominati 'V_N', da V₀ a V₃) al fine di regolarizzare l'assetto dell'impianto e rendere possibile la sostituzione dell'apparato principale di trattamento rifiuti.

Il proponente richiede di rendere definitiva tale variazione.

Ai fini della suddivisione della nuova area adibita a deposito di EoW dall'area su cui sarà collocato il frantumatore provvisorio, è inoltre prevista la posa di barriere di tipo 'Jersey' senza basamento.

Il proponente esamina inoltre l'impatto delle modifiche proposte sulle varie matrici ambientali interessate:

- componente idrica: il proponente specifica che nessuna modifica è prevista a carico del sistema di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) e che allo stato attuale nell'impianto in esame si originano AMD contaminate di prima pioggia che vengono convogliate ad un impianto costituito da separatore di sedimentazione, dissabbiatore e separatore di sostanze oleose e idrocarburi. È inoltre presente un impianto di lavaggio per le ruote dei mezzi in uscita dall'impianto i cui reflui sono gestiti come rifiuti e conferiti a impianti terzi. Le acque reflue, assimilate a domestiche, provenienti dalla palazzina uffici sono invece scaricate in pubblica fognatura;

- componente atmosfera: il proponente analizza i principali impatti connessi all'impiego del frantumatore provvisorio del tipo "OMTRACK APOLLO", effettuando un confronto con l'impianto attualmente autorizzato.



Evidenzia inoltre che le emissioni in atmosfera saranno esclusivamente di tipo diffuso e deriveranno dalla gestione attraverso operazioni di stoccaggio, movimentazione e lavorazione dei rifiuti e degli EoW ottenuti.

Il proponente segnala poi che l'apparato provvisorio, rispetto al nuovo apparato di frantumazione il cui completamento è previsto entro la fine del mese di novembre 2022, non possiede lo stesso livello di dotazione dei presidi di contenimento, tuttavia specifica che le dimensionalità in gioco sono diverse, in quanto molto più contenute, e che l'apparato provvisorio sarà comunque corredato di umidificatori delle parti di scarico dei materiali trattati e sarà supportato da uno o più cannoni umidificatori, secondo le condizioni climatiche specifiche ed in relazione alle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti avviati alla tramoggia di carico. Inoltre, data la distanza maggiore del frantumatore provvisorio rispetto a quello definitivo previsto in fase di esercizio dai recettori più sensibili (circa 60 m in più), e considerata la sua collocazione in area ribassata (circa 2,5 m rispetto all'altezza massima del cumulo di rifiuti), è previsto un maggior contenimento del potenziale impatto generato sulla componente atmosfera;

- **componente rumore:** nella documentazione presentata viene riportato che l'apparato provvisorio di trattamento inerti determinerà una sostanziale riduzione del quadro emissivo sia rispetto allo stato originario sia a quello autorizzato e in corso di realizzazione. La riduzione è prevedibile anche in relazione al fatto che l'apparato transitorio sarà posto a una distanza maggiore rispetto al recettore più prossimo, nonché in considerazione della presenza di cumuli posti nei dintorni dell'apparato che, per la loro forma morfologica, contribuiranno a mitigare eventuali impatti. Il proponente ha inoltre presentato un elaborato riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (VIAC), effettuata da tecnico competente in acustica ambientale, in relazione all'intervento di inserimento dell'impianto di frantumazione temporaneo, concludendo che la sorgente di rumore che andrà ad insistere nell'area in esame (classificata in Classe V) rispetterà i valori limite di emissione al perimetro del sito per il periodo diurno, il valore limite di immissione assoluto per i recettori più vicini alla sorgente per il periodo diurno e il valore limite di immissione differenziale per il periodo diurno.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, l'art. 58 della L.R. 10/2010 prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r) e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto”.*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,



secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 11 del regolamento D.P.G.R. 19/R/2017;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame è relativa all'inserimento di un apparato frantumatore provvisorio all'interno dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via di Vallin Buio, 1/A, nel Comune di Livorno, al fine di consentire la continuità delle attività di recupero rifiuti durante le operazioni di sostituzione del frantumatore fisso. L'inserimento temporaneo del frantumatore mobile:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, in quanto l'apparato provvisorio sarà collocato interamente all'interno del perimetro dell'area dell'impianto;

- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, in quanto il frantumatore provvisorio di cui è prevista l'installazione avrà specifiche tecniche analoghe a quello in via di dismissione e a quello previsto in via definitiva;

- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, dal momento che l'apparato provvisorio avrà dimensioni più contenute rispetto a quello in via di dismissione e a quello definitivo previsto in fase di esercizio;

- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, considerate le minori dimensioni dell'apparato provvisorio e la distanza maggiore dai recettori sensibili;

rilevato che tale modifica ha carattere temporaneo e sarà limitata alla sola fase di transizione che intercorre tra la dismissione del vecchio apparato frantumatore e l'installazione di quello nuovo definitivo, fase che sarà ultimata non più tardi del 30/11/2022, consentendo in tal modo all'azienda di operare continuativamente anche durante la fase di installazione del nuovo apparato di frantumazione;



si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Si raccomanda al proponente di:

- prevedere adeguate modalità di gestione e trattamento delle AMD per le nuove aree destinate a deposito degli aggregati riciclati (EoW);
- prevede modalità di mitigazione della propagazione delle polveri generate dal frantumatore mobile, nel rispetto del vigente PRQA, allegato 2, paragrafo 6;
- aggiornare il piano di monitoraggio e controllo con riferimento alle emissioni in atmosfera ed al rumore;
- adottare le buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" Doc. n. 89/16-CF;
- programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico sulla viabilità indotta e di prevedere il riutilizzo delle AMD per le bagnature anti-polvere, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi.

Si ricorda altresì al proponente l'obbligo di:

- rispettare le prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, della Pronuncia di Compatibilità Ambientale;
- aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla introduzione provvisoria del nuovo macchinario previsto.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Daniele Da Lio (tel. 055 438 53 25) e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it;
Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(La Dirigente sostituita
Dott.ssa Renata Laura Caselli)

DDL/LG